

Deliberazione della Giunta comunale

OGGETTO	Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare del 30.03.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Considerato che la definizione del Regolamento e delle tariffe 2021 è avvenuto nel mese di marzo 2021, si ritiene opportuno per il solo anno corrente:

- il rinvio al 31 maggio 2021 del termine in cui scadrà il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale e delle occupazioni di suolo pubblico permanenti per consentire anche agli Uffici di elaborare e notificare in tempo utile gli avvisi di pagamento sulla base delle tariffe 2021, evitando operazioni di ricalcolo e conguaglio che comporterebbero inutili perdite di tempo, nonché un disagio per i contribuenti costretti ad effettuare il versamento in momenti diversi;
- l'applicazione, in via provvisoria, delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 al fine di garantire la copertura agli importi dovuti al 1 gennaio 2021 per i diritti sulle pubbliche affissioni, le occupazioni di suolo pubblico temporanee e la pubblicità non annuale, con riserva di conguaglio in sede di approvazione delle tariffe 2021 del nuovo Canone;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 16 giugno 2020;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere tecnico favorevole il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) ed il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le quali si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come risultanti:

TARIFFE ANNO 2021 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Tariffa Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione e Esposizione Pubblicitaria (art. 1 comma 819 lettera a), b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019)

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE CAPOLUOGO

tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	€/mq per anno solare
	1,00	17,55
1	1,00	17,55
2	0,30	9,00
3	1,03	30,90

4	Serbatoi carburanti sopra o sotto il suolo	20,50	12,30
5	Occupazione con chioschi per la somministrazione di alimenti e/o edicole	0,59	17,70
6	Occupazioni con "dehors" e "padiglioni" annessi ad esercizi pubblici di somministrazione	0,18	5,40
7	Strutture di rete per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi	4,30	129,00
8	Occupazione del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi, impianti o altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	4,30	129,00
9	Occupazione con distributori automatici	0,34	10,33

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE FRAZIONI

	tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	€/mq per anno solare
	Coefficiente standard di riferimento per anno solare e mq	1,00	14,05
1	Suolo pubblico	1,00	14,05
2	Passi carrabili, passi a raso, svasi e scivoli	0,23	7,00
3	Distributori di carburante	0,83	24,90
4	Serbatoi carburanti sopra o sotto il suolo	17,70	9,83
5	Occupazione con chioschi per la somministrazione di alimenti e/o edicole	0,47	14,10
6	Occupazioni con "dehors" e "padiglioni" annessi ad esercizi pubblici di somministrazione	0,14	4,20
7	Strutture di rete per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi	3,96	103,00
8	Occupazione del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi, impianti o altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	3,96	103,00
9	Occupazioni con distributori automatici	0,28	8,26

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA CAPOLUOGO

	tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	€/mq al giorno	€/mq oraria
	Coefficiente standard di riferimento giornaliero e orario per mq	1,00	1,03	0,042
1	Suolo pubblico	1,00	1,03	0,042
2	Occupazione temporanea per attività edilizia	0,87	0,52	0,021
3	Scavi e manomissioni del suolo	20,50	12,30	0,51
4	Occupazione temporanea per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, in occasione di feste, sagre ecc	0,87	0,52	0,021
5	Occupazioni temporanee per operatori del commercio all'interno dello stadio o nelle adiacenze in occasione di manifestazioni sportive	20,00	12,00	0,50
6	Occupazioni generiche e mostre esterne ai negozi	1,25	0,75	0,031
7	Occupazione spettacoli viaggianti da 1 a 100 mq	14,62	8,77	0,36
8	Occupazione spettacoli viaggianti da 101 a 1.000 mq	21,95	13,17	0,54
	Occupazioni spettacoli viaggianti oltre i 1.000 mq	26,33	15,80	0,65
8	Occupazione per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, assistenziali	0,35	0,21	0,008

N.B. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni l'importo della tariffa è ridotto al 50%.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA FRAZIONI

	tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	€/mq al giorno	€/mq oraria
	Coefficiente standard di riferimento giornaliero e orario per mq	1,00	0,83	0,03
1	Suolo pubblico	1,00	0,83	0,03
2	Occupazione temporanea per attività edilizia	0,70	0,42	0,01
3	Scavi e manomissioni del suolo	6,88	4,13	0,17
4	Occupazione temporanea per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, in occasione di feste, sagre ecc	0,68	0,41	0,01

5	Occupazioni temporanee per operatori del commercio all'interno dello stadio o nelle adiacenze in occasione di manifestazioni sportive	15,00	9,00	0,37
6	Occupazioni generiche e mostre esterne ai negozi	0,68	0,41	0,01
7	Occupazione spettacoli viaggianti da 1 a 100 mq	1,03	6,54	0,27
8	Occupazione spettacoli viaggianti da 101 a 1.000 mq	1,11	9,90	0,41
	Occupazioni spettacoli viaggianti oltre i 1.000 mq	1,32	11,00	0,45
8	Occupazione per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, assistenziali	0,28	0,17	0,007

N.B. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni l'importo della tariffa è ridotto al 50%.

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa annua	tariffa giornaliera
	Coefficiente standard di riferimento per anno solare e per mq	1,00	30,00	0,60
1	Per superfici inferiori a 5,50 mq	0,23	8,26	0,17
2	Per superfici comprese tra 5,50 e 8,50 mq	0,41	12,30	0,25
3	Per superfici superiori a 8,50 mq	0,55	16,52	0,43
4	Pubblicità su veicoli con portata inferiore a 30 q.li	1,65	49,50	
5	Pubblicità su veicoli con portata superiore a 30 q.li	2,48	74,40	
6	Pubblicità su veicoli circolanti con rimorchio	4,58	137,40	

N.B.

- Se la pubblicità è in forma luminosa la tariffa è maggiorata del 100%;
- Se la pubblicità è effettuata a mezzo di aereomobili la tariffa standard giornaliera è maggiorata del 40%;
- Se la pubblicità è eseguita con palloni frenati o simili la tariffa giornaliera standard è calcolata nel 50% rispetto a quella prevista per gli aereomobili;
- Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di locandine o volantini, il canone è dovuto per ogni persona impiegata per ogni giorno o frazione, in base alla tariffa standard maggiorata del 30%;
- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori il canone è dovuto per ogni punto di trasmissione sonora nella misura pari alla tariffa giornaliera standard maggiorata del 30%.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti 70X100 cm

		Fino a 7 fogli	Da 8 a 12 fogli	Oltre i 13 fogli
1	Primi 10 giorni	1,55	2,06	2,58
2	Per ogni 5 giorni successivi	0,46	0,62	0,77

N.B.

- Per i comitati, le associazioni, le fondazioni senza scopo di lucro è prevista una riduzione del 50% (€ 0,78); tale riduzione non si applica là dove all'interno del materiale pubblicitario siano presenti sponsorizzazioni.

Al termine nessun intervento.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione
Con voti unanimi favorevoli

APPROVA

La surriportata proposta di deliberazione
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.